

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1528</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MASI, SEGNI, MAZZUCA, MILIO, INDELLI,  
MIRONE, POZZA TASCA, RIVERA, SOLDANI**

Norme per l'elezione dei consigli delle regioni  
a statuto ordinario

Presentata il 27 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riforma della legge elettorale regionale rappresenta un passaggio decisivo per proseguire nell'opera di ammodernamento delle istituzioni rappresentative seguendo l'indicazione a più riprese espressa dai cittadini ed in particolare nei *referendum* del 9 giugno 1991 e del 18 aprile 1993.

Il sistema delle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario è, oggi, ancora concepito sulla logica della centralità del sistema elettorale proporzionale. Esso, peraltro, costituisce un anello fondamentale della riforma delle autonomie territoriali che vada nel senso di un riavvicinamento delle istituzioni ai cittadini e di un loro maggiore coinvolgimento

nelle decisioni politiche fondamentali, tra le quali vi è quella della designazione immediata dei governi e dei responsabili della politica regionale.

La presente proposta di legge si vuole collocare in questa prospettiva. Purtroppo l'articolo 122 della Costituzione non consente la realizzazione, mediante una legge ordinaria, di tutte le modifiche che sarebbero necessarie per realizzare un simile obiettivo. E ciononostante esso lascia al legislatore ampi margini per muoversi nella direzione auspicata.

Con la preoccupazione di un rispetto assoluto del dettato costituzionale, ma con la convinzione della necessità di esperire ogni possibile e legittimo tentativo di ri-

forma, si propongono, nel presente articolato alcune soluzioni che ruotano intorno a tre principi:

1) garantire l'introduzione, seppure parziale, di un sistema elettorale maggioritario a doppio turno per il sessanta per cento dei Consiglieri da eleggere;

2) mantenere una rappresentanza proporzionale pari al restante quaranta per cento dei seggi « ordinari »;

3) apprestare degli strumenti di responsabilizzazione dei candidati con riferimento agli impegni di governo assunti in campagna elettorale e concretizzati nell'indicazione, assolutamente facoltativa, di un candidato alla carica di Presidente della regione, alla cui elezione è subordinata l'attribuzione di un premio di governo che non incide sui seggi « ordinari », ma è realizzato attraverso alcuni seggi « in soprannumero ».

Quanto al primo punto, la scelta del maggioritario risulta essere un imperativo politico. Con la presente proposta di legge si opta però risolutamente per un sistema di doppio turno con accesso al ballottaggio garantito solo ai primi due classificati al primo turno, salvo rinuncia. Il doppio turno garantisce infatti, a nostro parere, una maggiore ponderazione delle scelte da parte degli elettori ed una più ampia legittimazione dell'eletto il quale può godere, alla fine, di un maggioranza effettiva di voti.

Il mantenimento della proporzionale, seppure in misura ridotta, si giustifica con la convinzione che i prossimi Consigli regionali potrebbero avere una natura di « Consigli costituenti » rispetto alle modifiche del sistema delle autonomie regionali che è ormai all'ordine del giorno. Garantire una rappresentanza significativa delle minoranze, soprattutto se si considera il meccanismo di rafforzamento degli esecutivi qui prospettato, è dunque un'esigenza fondamentale.

Onorevoli Colleghi! La novità del presente progetto è, però, senza dubbio, quella relativa al sistema di indicazione previa

del candidato alla Presidenza della regione, collegato all'attribuzione di un premio di seggi « in soprannumero ». Nell'elaborare tale proposta siamo stati ben consapevoli del vincolo, contenuto nell'articolo 122, ultimo comma della Costituzione, ai termini del quale « Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti ». È per questo motivo che è stato evitato qualunque riferimento ad ipotesi di investitura diretta del Presidente della regione, palesemente incostituzionale, o ipotesi di vincolo del mandato dei Consiglieri eletti con riferimento al sostegno ad un certo candidato per quella carica. Nello sforzo di favorire una responsabilizzazione politica dei Consiglieri regionali di fronte al corpo elettorale con riferimento al programma, ma anche alla decisione fondamentale del Capo del governo regionale, si è scelto, invece di operare sugli aspetti la cui disciplina la Costituzione rinvia al legislatore ordinario, e cioè, « il sistema d'elezione (e) il numero (...) dei consiglieri regionali » (articolo 122, primo comma, della Costituzione). Si è così deciso di introdurre l'ipotesi della variabilità del numero dei seggi consiliari, in modo da non ledere comunque i diritti acquisiti in sede di elezione maggioritaria o proporzionale, e consentendo un ripescaggio dei non eletti nel proporzionale ai fini dell'attribuzione di un premio condizionato alla realizzazione della situazione di coincidenza di fatto tra il candidato alla Presidenza regionale, indicato — sempre facoltativamente — in sede di presentazione delle liste, e quello risultato eletto, secondo una determinazione assolutamente libera da parte dei consiglieri regionali. Qualora questa coincidenza non si verifichi saranno solo gli eletti in soprannumero a vedere decadere gli effetti della propria proclamazione.

Né si può ritenere che tale variazione di seggi possa considerarsi di dubbia legittimità. Da un lato perché l'ipotesi di seggi variabili è presente in altri ordinamenti e non sembra che nel nostro risulti esserci alcun vincolo costituzionale in proposito. Dall'altro perché l'ipotesi di un premio di maggioranza — seppure altrove non condi-

zionato all'elezione del Presidente della regione — non risulta essere una novità, nemmeno qualora sia previsto che esso operi in via meramente eventuale.

Ci pare viceversa che, qualora la proposta venisse approvata, non solo ci si muoverebbe ancora in una logica di derivazione dell'esecutivo dal legislativo regionale (così come previsto dall'articolo 122, ultimo comma della Costituzione) ma si

realizzerebbe una forma di democrazia immediata quale auspicata da tutti i maggiori studiosi delle istituzioni per risollevare il nostro sistema politico dalla minaccia della partitocrazia e per restituire ai cittadini un potere di determinazione delle scelte politiche fondamentali, pur nel rispetto delle esigenze di mediazione rappresentativa che l'elezione in Consiglio tende a garantire.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Sistema di elezione).*

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.

2. Il sessanta per cento dei consiglieri assegnati alla regione è eletto con il sistema uninominale maggioritario a doppio turno, il restante quaranta per cento in liste concorrenti in un'unica circoscrizione regionale.

3. Il venti per cento di seggi è assegnato in soprannumero come premio di governo alle condizioni e nei limiti di cui alla presente legge.

4. Il secondo turno e le votazioni per la quota proporzionale si svolgono la seconda domenica successiva a quella in cui si è svolto il primo turno. L'elettore dispone di due voti, uno per il candidato e l'altro per la lista, su di un'unica scheda dalla quale risultino gli eventuali collegamenti di cui agli articoli 4, 6 e 7.

### ART. 2.

*(Collegi uninominali).*

1. Ai fini della presente legge il territorio regionale è suddiviso in collegi uninominali, pari al sessanta per cento dei consiglieri da eleggere.

2. Alla determinazione dei collegi uninominali provvede ciascun consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal comma 1 dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276.

3. In sede di prima applicazione della presente legge i consigli regionali provvedono alla determinazione dei collegi elettorali entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta di ciascuna giunta regionale da formularsi entro trenta giorni da tale data.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4. In sede di prima applicazione della presente legge, nel caso in cui la regione non abbia provveduto nei termini di cui al comma 3, vi si provvede, entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

## ART. 3.

*(Uffici elettorali).*

1. Presso il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più dei collegi uninominali di cui all'articolo 2 si costituiscono tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.

2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.

3. Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente del tribunale entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

4. L'ufficio elettorale regionale è costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

## ART. 4.

*(Presentazione delle candidature nei collegi uninominali).*

1. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve indicare il nome ed un contrassegno di riconoscimento e deve essere sottoscritta da almeno duecento persone.

2. La presentazione può avvenire, facoltativamente, attraverso l'indizione di elezioni primarie tramite le quali i cittadini convocati, scelgono il candidato per le elezioni al primo turno. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle riforme istituzionali emana il regolamento per l'indizione delle primarie e il regolamento elettorale e per la proclamazione dei risultati.

3. Nella dichiarazione di accettazione il candidato può indicare a quale lista pro-

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

porzionale intenda collegarsi ed a quale candidato intenda esprimere il proprio sostegno ai fini dell'elezione consiliare alla Presidenza della regione.

4. Entro cinque giorni dal secondo turno i candidati ammessi al ballottaggio ai sensi dell'articolo 5 possono altresì indicare il proprio collegamento con una delle liste o gruppi di liste di cui all'articolo 6, modificando eventualmente la propria dichiarazione resa ai termini del comma 3 del presente articolo.

## ART. 5.

*(Elezione nei collegi uninominali).*

1. In ciascun collegio uninominale è eletto consigliere regionale il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

2. Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito la maggioranza prevista dal comma 1, si procede ad un nuovo turno di votazione, nella seconda domenica successiva, cui sono ammessi, salvo rinuncia, i due candidati che, nel collegio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel secondo turno è eletto chi abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità è eletto il più anziano di età.

3. La rinuncia non ha effetto se non è comunicata dal candidato al presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale almeno sei giorni prima del secondo turno.

4. Alla proclamazione procede il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale.

## ART. 6.

*(Presentazione delle liste per il riparto proporzionale).*

1. Entro il sesto giorno antecedente lo svolgimento del secondo turno, sono presentate le liste di candidati per la quota proporzionale, insieme al programma di governo. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati tra il quarantuno ed il cinquanticinque per cento del totale dei seggi del consiglio regionale.

2. Qualora la lista sia stata presentata prima del primo turno, essa può essere

modificata entro il termine di cui al comma 1.

3. Per la dichiarazione di presentazione delle liste si applicano, in quanto compatibili, le norme dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

4. Non si procede alla sottoscrizione di cui al comma 2, qualora la presentazione sia sottoscritta da almeno due terzi dei candidati al primo turno nei collegi uninominali. Nessun candidato può sottoscrivere più di una presentazione di lista.

5. La sottoscrizione di cui al comma 4 equivale alla dichiarazione di collegamento di cui all'articolo 4.

#### ART. 7.

*(Collegamento ai fini dell'assegnazione del premio di Governo).*

1. Entro cinque giorni dal secondo turno, il legale rappresentante di ciascun gruppo che abbia presentato una lista per il riparto proporzionale può dichiarare il collegamento con altre liste.

2. Il legale rappresentante di cui al comma 1 può altresì dichiarare di sottoscrivere un programma comune, contestualmente depositato, e dichiarare quale sia il candidato al Consiglio, alla cui elezione alla presidenza della regione sia condizionata la proclamazione degli eletti della quota in soprannumero di cui all'articolo 8. Tali dichiarazioni sono inviate al presidente dell'ufficio elettorale regionale.

3. Le dichiarazioni di cui al comma 2 possono essere rese e sottoscritte anche dai candidati al secondo turno nei collegi uninominali, ciascuno dei quali le presenta al presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale della circoscrizione nella quale è candidato.

#### ART. 8.

*(Assegnazione dei seggi della quota proporzionale).*

1. Ai fini dell'assegnazione proporzionale dei seggi tra le liste, l'ufficio elettorale regionale, ricevuti i verbali degli altri uffici elettorali determina la cifra elettorale

regionale di ciascuna lista sommando i voti da essa riportati in tutta la regione.

2. Successivamente procede, con il metodo del comune divisore, a dividere ciascuna cifra elettorale per 1, 2, 3, 4, 5,....., fino al numero dei consiglieri da eleggere. Fra i quozienti così ottenuti sceglie i più elevati in numero pari a quello dei consiglieri da eleggere e li dispone in ordine decrescente. Ad ogni lista spetta un numero di seggi pari a quello dei quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, per sorteggio.

3. All'interno di ciascuna lista il seggio è attribuito secondo l'ordine di presentazione.

#### ART. 9.

*(Assegnazione condizionata del premio di governo).*

1. Qualora uno o più gruppi di candidati eletti, collegati ai sensi degli articoli 4 e 6, e che abbiano sottoscritto la dichiarazione di cui all'articolo 7, abbia complessivamente ottenuto almeno il quarantuno per cento dei seggi e non più del cinquantacinque, ad esso è assegnato il premio di governo di cui all'articolo 1, fino al raggiungimento di un massimo complessivo pari al cinquantacinque per cento del totale dei seggi ordinari ed in soprannumero.

2. Per l'assegnazione dei seggi in soprannumero, costituenti il premio di governo, di cui al comma 1, si applica il procedimento di cui dell'articolo 8, con riferimento all'unica o alle varie liste che vi abbiano diritto ai sensi del presente articolo.

3. L'assegnazione dei seggi in soprannumero e la proclamazione dei candidati a tale titolo eletti, è condizionata risolutivamente alla circostanza che non risulti eletto presidente della regione, ai sensi dell'articolo 122, ultima comma della Costituzione, la persona indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 6.

4. Nel caso in cui la condizione risolutiva si verifichi, il consiglio rimane composto dei soli seggi ordinari.